

Rapporto della commissione della gestione

**Relativo al Messaggio Municipale n. 2552 concernente la Convenzione tra i comuni di Massagno e Lugano per la concessione di servizio comunale di interesse pubblico – distribuzione di acqua potabile**

---

Egregio Signor Presidente,

Gentili colleghe e colleghi Consiglieri Comunali,

la Commissione della Gestione si è riunita il 18 novembre 2020 in seduta di videoconferenza alla presenza della Segretaria Comunale Lorenza Capponi per la presentazione e l'esame del Messaggio Municipale n.2552.

Il MM sottoposto alla vostra attenzione e discusso dalla Commissione riguarda la Convenzione tra i Comuni di Massagno e Lugano, per la distribuzione di acqua potabile.

**Premessa**

I comuni devono assicurare un adeguato servizio di approvvigionamento d'acqua, segnatamente d'acqua potabile, in base all'art.2 della Lapprl (Legge sull'approvvigionamento idrico).

Attualmente la distribuzione avviene da parte dell'Azienda Acqua Potabile di Lugano (AAP) in base alla Convenzione per la distribuzione di acqua potabile nel Comune di Massagno approvata dal Consiglio Comunale il 24 marzo 2003.

Arrivata a scadenza, si rende necessario il rinnovo della Concessione per i prossimi 20 anni, senza rinnovo tacito, adeguando la convenzione alle necessarie modifiche legislative per gli articoli che necessitano tali adeguamenti. Trattasi dei seguenti articoli:

a) art.2: La fissazione della durata (precedentemente stabilita imperativamente in 20 anni) è demandata alla puntuale pattuizione delle parti. Nel caso specifico, la durata della Convenzione è stata stabilita, per opportunità e continuità di servizio, ancora di 20 anni, esclusa la possibilità di rinnovo automatico alla scadenza

b) art.5: rispetto alle condizioni di fornitura viene abrogata la norma riguardante i contatori in quanto non vi sono più stabili non allacciati

c) art.10: vengono aggiornati i riferimenti giuridici, relativi alla tenuta della contabilità, a seguito dell'abrogazione della LMSP, in applicazione della LOC e meglio dell'art. 192e cpv.  
1

d) art.15: in merito alle sanzioni risulta aggiornata la base legale per le eventuali impugnative delle decisioni degli organi comunali

e) art.16: per quanto concerne il riscatto alla scadenza della concessione e se la medesima non è rinnovata, il Comune dovrà assumere in proprio il servizio d'interesse pubblico; è confermato pertanto il principio dell'obbligo di riscatto. Inoltre, cade la facoltà di riscatto anticipato non essendo contemplato nel nuovo testo della convenzione

f) in caso di divergenze sono confermate le precedenti vie di contestazione riprese dal nuovo art. 193i della LOC che ha sostituito il precedente riferimento agli art. 40 e segg della abrogata LMSP;

g) sono parte integrante della Convenzione il Regolamento AAP e il tariffario.

La precedente convenzione essendo scaduta il 31 dicembre 2020, si è in condizione di ratificare il rinnovo della stessa in modo da garantire l'approvvigionamento idrico del nostro territorio, sia per necessità che obbligo di legge.

### **Risoluzione**

La Commissione all'unanimità condivide il MM 2552 e chiede pertanto ai Consiglieri comunali a voler risolvere:

1. È approvata la convenzione “per la concessione di servizio comunale di interesse pubblico – distribuzione di acqua potabile”, (e gli acclusi Regolamento AAP e tariffario) allegati al presente messaggio.
2. La Convenzione ha durata di 20 anni a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2040.
3. La Convenzione entra in vigore con la crescita in giudicato della presente decisione previa approvazione del Consiglio di stato e per esso della Sezione degli enti locali.

I commissari della gestione:

Per la Commissione della gestione:

Rosario Talarico

Francesco Ruggia,

Matteo Soldati, (Presidente)

Philippe Bouvet, (Relatore)

Mattia Ferrazzini,

Domenico Lungo,